



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO NELL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI (art. 51 della Costituzione) *Approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 544/72 del 7 settembre 2023*

Articolo 1 – Tutela della parità di genere

1. Il presente Regolamento elettorale del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Periti Industriali si conforma e dà attuazione al principio dell'accesso alle cariche elettive dei cittadini, quale che ne sia il genere, in condizioni di eguaglianza, di cui all'articolo 51 della Costituzione.
2. I componenti del Consiglio Nazionale rappresentano tutti/e i/le professionisti/e iscritti/e appartenenti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali e sono eletti/e dai Consigli degli stessi Ordini secondo modalità che garantiscono la partecipazione del genere meno rappresentato alla competizione elettorale.
3. Il Consiglio Nazionale comunica la convocazione delle elezioni a tutti/e gli iscritti agli albi al fine di permettere la presentazione delle proprie candidature.
4. Coloro che intendono partecipare alla competizione elettorale comunicano la propria candidatura al Consiglio Nazionale nei quindici giorni antecedenti la data di inizio delle votazioni, secondo l'avviso di convocazione del Ministero della Giustizia.
5. Il Consiglio Nazionale pubblica sul sito *internet* entro quarantotto ore dalla ricezione le candidature ricevute, distinguendole per il genere del/della candidato/a.
6. Nell'avviso di convocazione del Ministero della Giustizia è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i Consigli degli Ordini procedono alla votazione e, al fine di garantire la parità di genere, ogni scheda contiene il nominativo di almeno un/una candidato/a del genere meno rappresentato, ove abbia presentato la candidatura.
7. All'elezione del Consiglio Nazionale si procede presso ciascun Ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di Consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i/le candidati/e che intende eleggere, da scegliere tra coloro che hanno presentato la candidatura.
8. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato e il presidente dell'Ordine trascrive i nominativi dei/delle candidati/e votati nella scheda predisposta dal Ministero della Giustizia che riporta il numero di voti spettanti a ciascun Ordine.
9. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'Ordine.
10. Sono nulle le schede che non contengono l'espressione di voto per il/la candidato/a appartenente al genere meno rappresentato, se presente nelle candidature. Inoltre, sono nulle le schede che riportano un numero di nominativi votati difforme, inferiore o superiore, rispetto a quelli da eleggere al Consiglio Nazionale.
11. Risultano eletti/e coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, dei quali almeno uno è riservato al/la candidato/a appartenente al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze.
12. Le prossime elezioni del Consiglio Nazionale sono indette dal Ministero della Giustizia nel rispetto del presente Regolamento, che è immediatamente efficace a garanzia della parità di genere.
13. Unitamente alla comunicazione agli Ordini dell'avviso di convocazione delle elezioni, il Consiglio Nazionale darà notizia dell'applicazione del presente Regolamento.